



PROTOCOLLO D'INTESA

PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ARIA, INCORAGGIARE IL PASSAGGIO A MODALITA' DI TRASPORTO PUBBLICO A BASSE EMISSIONI, DISINCENTIVARE L'UTILIZZO DEL MEZZO PRIVATO, ABBATTERE LE EMISSIONI, FAVORIRE MISURE INTESA A AUMENTARE L'EFFICIENZA ENERGETICA

Tra

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (di seguito denominato per brevità solo "Ministero"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, rappresentato dal Dott. Gian Luca Galletti, in qualità di Ministro del medesimo Dicastero;

e

La Conferenza delle Regioni e Province autonome (di seguito "Conferenza delle Regioni") con sede in Roma, Via Parigi 11, rappresentata dal Presidente dott. Stefano Bonaccini;

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI- (di seguito denominata per brevità solo "ANCI") con sede in Roma, via dei Prefetti 46, rappresentata dal Presidente e rappresentante legale p.t., dott. Piero Fassino;

PREMESSO CHE

la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante *“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”*, attribuisce al Ministero il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti l’ambiente;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, nella *“Parte Quinta”*, ai fini della prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera detta specifiche disposizioni per l’esercizio di attività e di impianti fissi, produttivi e civili, e disciplina le caratteristiche dei combustibili che possono essere utilizzati;

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296, legge finanziaria per l’anno 2007, e in particolare l’articolo 1, comma 1110, di istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, istituisce, in particolare, misure volte a definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, nonché mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi;

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente in *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*, disciplinando, in particolare, modalità, strumenti e misure di intervento, e la ripartizione delle funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente tra lo Stato, le regioni e le province autonome e gli enti locali;

- la direttiva 2003/87/CE, da ultimo modificata dalla direttiva 2009/29/CE, ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nella Comunità, e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, prevede che almeno il cinquanta per cento dei proventi della vendita all'asta delle quote è utilizzato, tra l'altro, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, finanziare progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica delle abitazioni;

- il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, ha attuato nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, e, in particolare, all'articolo 19, comma 6, prevede che il cinquanta per cento dei proventi delle singole aste è destinato, tra l'altro, alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, a finanziare progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni, ad incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, e a favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica delle abitazioni;

- l'articolo 57, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante misure urgenti per la crescita del paese, disciplina, in particolare, la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato, tra l'altro, per interventi nei settori dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili, e della diffusione di prodotti e processi produttivi che comportino una riduzione dell'inquinamento;

- l'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, disciplina in particolare, l'accesso al fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27.12.2006, n. 296, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici;

- l'articolo 5 comma 2 del disegno di legge AC 2093-B " Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" già approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede il finanziamento in via prioritaria di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, con specifico riferimento a progetti predisposti da enti locali per incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, car pooling, car sharing, bike pooling, bike sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti tra casa e scuola, di riduzione del traffico e dell'inquinamento, e della sosta di autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro;

- l'Accordo di Bacino Padano sottoscritto il 19 dicembre 2013 per l'adozione di misure coordinate nel Bacino Padano, tra il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello Sviluppo Economico, Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle politiche Agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,

Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano alle Regioni e ai comuni sono attribuite specifiche funzioni in materia di riduzione delle emissioni, qualità dell'aria, efficienza energetica e mobilità sostenibile.

- **l'ANCI**, ai sensi del vigente Statuto, è un'associazione senza scopo di lucro e costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale, e in particolare:

- rappresenta i comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione Europea, Comitato delle Regioni, Parlamento della Repubblica, Governo, Regioni, organi della Pubblica Amministrazione e a ogni altro soggetto, di rilievo istituzionale, che eserciti funzioni di interesse locale;
- promuove lo sviluppo e la crescita di comuni, città metropolitane e enti di derivazione comunale;
- tutela e rappresenta gli interessi di comuni, città metropolitane e enti di derivazione comunale, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
- svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;

Considerato che

- la qualità dell'aria sul territorio nazionale ed in particolare nelle maggiori aree metropolitane é attualmente caratterizzata dalla presenza di PM10, PM2,5 e NO2 in concentrazioni superiori ai limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;

Ritenuto che

- è necessario adottare misure urgenti di prevenzione e riduzione delle concentrazioni di inquinanti per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente;

- è altresì necessario avviare misure e interventi coordinati in più settori per conseguire, nel medio periodo, obiettivi stabili di miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

- è necessario utilizzare in modo coordinato gli strumenti normativi e finanziari attualmente previsti dall'ordinamento e definire modalità di intervento omogenee su tutto il territorio nazionale, e in particolare all'interno di bacini e aree vaste omogenee, tenendo conto delle diverse realtà locali, e valutare i risultati conseguiti con le singole misure, al fine di rendere maggiormente efficaci le politiche di prevenzione e tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina la collaborazione tra le parti al fine di definire e attuare misure omogenee su scala di bacino per il miglioramento e la tutela della qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, con interventi prioritari nelle città metropolitane, utilizzando in modo coordinato gli strumenti normativi e finanziari previsti dall'ordinamento nonché promuovendo il coordinamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria da parte del sistema delle agenzie regionali di protezione ambientale e di ISPRA, le azioni di informazione e divulgazione mirate alla corretta comunicazione dei rischi ambientali e sanitari ai cittadini.

2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, le parti favoriscono e promuovono:

a) l'attuazione di misure d'urgenza omogenee e temporanee di cui al comma 3;

b) il controllo e la riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento delle grandi utenze, incrementando l'efficienza energetica ed agevolando il passaggio a combustibili meno inquinanti;

c) il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, rinnovando il parco mezzi del trasporto pubblico e di servizio pubblico in esercizio, anche attraverso l'attivazione di un'unica centrale di committenza a cui Regioni e Comuni possano rivolgersi per una rapida immissione di mezzi pubblici ecologici;

d) la promozione di una rete di ricarica, anche a ricarica rapida, efficiente soprattutto nelle aree metropolitane che supporti la riconversione elettrica

dei mezzi pubblici e privati di trasporto, anche mediante incentivi all'acquisto di veicoli merci, autobus, autoveicoli privati, taxi/NCC e biciclette alimentati ad energia elettrica;

e) l'implementazione e il miglioramento delle infrastrutture del trasporto pubblico locale;

f) le misure di sostegno e sussidio finanziario per l'utenza del trasporto pubblico, quali, a titolo esemplificativo, l'offerta di abbonamenti integrati comprendenti ferrovie, bus, metro, bike sharing, car sharing, sosta gratuita nei nodi di scambio extra urbani, realizzazione di nuove piste ciclabili, corsie preferenziali per il trasporto pubblico ed aree di totale pedonalizzazione;

g) l'introduzione al livello nazionale del limite di 30Km/h all'interno dei centri abitati, con l'eccezione delle principali arterie di scorrimento;

h) la promozione e diffusione di buone pratiche agricole volte alla limitazione delle emissioni di ammoniaca derivanti dalla somministrazione di fertilizzanti azotati o dagli allevamenti, anche tenuto conto dell'aggiornamento della direttiva sui tetti nazionali alle emissioni (cosiddetta direttiva NEC) di futura emanazione;

i) le misure innovative per la dissuasione e la repressione della sosta di intralcio e la sincronizzazione dei semafori con monitoraggio dell'intensità di traffico, tese ad aumentare la fluidità del traffico veicolare;

l) l'omogeneizzazione e soprattutto la condivisione ed l'interoperabilità di dati e informazioni sulla qualità dell'aria quantomeno in tempo quasi reale. Infatti tali dati e informazioni sono oggi disponibili solo sui siti web ufficiali delle singole Agenzie, ma prodotti ed esposti secondo modalità e formati differenti tra loro;

m) la produzione da parte di ISPRA di un Bollettino periodico , sulla base dei bollettini regionali prodotti dal sistema agenziale, e dei dati e delle informazioni di cui al comma precedente di sintesi complessiva posta a disposizione delle Autorità ambientali quanto delle popolazioni;

n) la definizione di un obbligo di revisione dei Piani della Qualità dell'aria (art. 9 D.Lgs 155/2010) ogni 4 anni e la definizione di una linea guida unica per la redazione degli stessi da parte del Ministero tramite il supporto tecnico/scientifico di ISPRA e del sistema agenziale;

o) le misure agevolative finalizzate alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico relativi agli impianti sportivi pubblici, nonché a favore di altri edifici pubblici;

p) le misure volte alla metanizzazione degli impianti termici in uso presso la pubblica amministrazione, all'atto della sostituzione degli stessi per vetustà/guasti;

q) le misure volte alla rottamazione/riconversione dei veicoli più inquinanti, con particolare riferimento alle flotte merci, promuovendo l'utilizzo delle tecnologie e combustibili a basso impatto ambientale;

r) le misure volte alla aumento del verde pubblico all'interno delle aree urbane, con particolare attenzione alla problematica della piantumazione in aree urbane ed extraurbane;

s) le misure volte all'avvio ed alla realizzazione dei nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci e per l'elettrificazione delle banchine portuali;

t) la rapida e completa attuazione dell' l'Accordo di Bacino Padano sottoscritto il 19 dicembre 2013 per l'adozione di misure coordinate nel Bacino Padano;

u) il potenziamento dei sistemi tecnologici di monitoraggio e di controllo per il rispetto delle misure della limitazione della circolazione nei centri urbani.

3. Tra le misure d'urgenza omogenee e temporanee di cui al comma 2, lettera a), anche ai fini degli art. 9 ed 11 del D. Lgs 13 Agosto 2010 n. 155 vengono di comune accordo identificate le seguenti:

a) l'abbassamento dei limiti di velocità di 20 km/h in aree urbane estese al territorio comunale ed alle eventuali arterie autostradali limitrofe (previo accordo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti);

b) l'attivazione di sistemi di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico locale e della mobilità condivisa;

c) la riduzione delle temperature massime di 2 gradi di riscaldamento negli edifici pubblici e privati;

d) la limitazione dell'utilizzo della biomassa per uso civile laddove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.

Le misure emergenziali saranno attivate dopo reiterati superamenti delle soglie giornaliere massime consentite delle concentrazioni di PM10, di regola identificabili in 7 giorni.

4. Le Parti concordano, al fine di favorire l'individuazione e l'attivazione di strategie e azioni comuni finalizzate alla prevenzione e alla risoluzione delle problematiche ambientali in materia di inquinamento urbano, di istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un "Comitato di coordinamento ambientale delle Regioni e delle Città metropolitane" tra i Presidenti delle Regioni e i Sindaci delle Città metropolitane, presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la definizione e l'aggiornamento periodico del piano strategico triennale del territorio metropolitano previsto all'articolo 1, comma

44, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56. Il Comitato si avvarrà di un gruppo tecnico di lavoro formato da rappresentanti del Ministero, delle città metropolitane e delle Regioni, e si avvarrà di ISPRA e del sistema delle Agenzie come supporto tecnico/scientifico, dato il lavoro già fatto quotidianamente dagli stessi sulle attività di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria, di analisi e di previsione, anche nel brevissimo periodo, delle tendenze evolutive.

Art. 2

(Risorse Economiche)

1. Per l'attuazione delle prime misure di sostegno e sussidio finanziario per l'utenza del trasporto pubblico, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si impegna a contribuire fino all'importo massimo di 12 milioni di euro per gli interventi relativi agli anni 2015-2016.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si impegna altresì a precisare in collaborazione con le Regioni ed i Comuni, le attività suscettibili di finanziamento e a qualificare i fondi di sua competenza, di seguito riportati:

- Fondo per la Mobilità Sostenibile, previsto all'articolo 5 comma 2 del citato disegno di legge AC 2093-B " Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" recentemente approvato dal Parlamento con stanziamento di 35 milioni di euro;

- Fondo Kyoto per le realizzazione di reti di ricarica elettrica con stanziamento almeno di 50 milioni di euro;

- Fondo Kyoto per l'efficienza energetica delle scuole e delle strutture sportive di proprietà comunale con stanziamento (residuo) di almeno 250 milioni di euro;
- Programma per la riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione centrale di cui all'art. 5 del D.lgs 4 Luglio 2014 n.102 di 21,5 milioni di euro.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si impegna a promuovere il coordinamento con le altre amministrazioni centrali al fine di un più efficace utilizzo delle risorse economiche stanziare per l'attuazione di programmi di mobilità, efficienza energetica, diffusione di tecnologie a basso impatto ambientale, tra cui i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi agli Incentivi per il Rinnovo dei Parchi autobus, alla progettazione/realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie ed alle detrazioni fiscali per acquisto di immobili ad alto rendimento energetico; ed i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico relativi agli Incentivi per l'efficienza energetica degli edifici ed allo sviluppo industriale sostenibile.

4. L'identificazione di un fondo in concerto con gli altri Ministeri per il Rinnovo del parco veicoli più inquinanti con veicoli che utilizzino tecnologie e combustibili a basso impatto ambientale.

Art. 3

(Attuazione del Protocollo)

1. Le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Protocollo e si danno atto che ogni eventuale sua modifica e/o rinnovo dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta.

Il Ministro dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare


Gian Luca Galletti



Il Presidente della Conferenza

delle Regioni

Stefano Bonaccini



Il Presidente dell'Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani

ANCI

Piero Fassino

